

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

AZIONE 4

“Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	1
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	111402
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 14 comma 1 lett.a)
Programma	2021IT14FMPR001 Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO:	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	7
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	12
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	13
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	13
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	14
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	16
4.9	SPESE AMMISSIBILI	17
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	19
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	19
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA ...	19
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	20
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	20
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	25
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	29
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	30
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	31
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	31
4.20	NOTE	32

DEFINIZIONI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un'imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell'intervento” - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II).
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).

- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 07,10,12,14,18,19,20,21,47,48,56,66
Modalità attuativa	Titolarità/Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento e l'innovazione nel marketing, nei prodotti e nei processi produttivi. Si punterà alla valorizzazione della produzione ed alla diversificazione dell'attività di pesca con altre ad essa complementari.

3 FINALITA' DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore*" è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti. La crisi economica determinata dall'epidemia Covid-19 ha mostrato la fragilità delle modalità di commercializzazione di questo settore poco o nulla organizzato e, in seguito, la guerra in Ucraina ha comportato un aumento dei costi di produzione, prima tra tutti quello del carburante che sta ulteriormente indebolendo la tenuta di queste imprese.

L'azione, quindi, da un lato, punta a migliorare le performance aziendali di imprese non della PPC e a potenziare il sistema di tracciabilità delle barche da pesca, nonché a introdurre innovazioni di processo e prodotto, e dall'altro a sviluppare attività fuori dal settore della pesca ma pur sempre in settore affini della blue economy e quindi complementari alle attività di pesca.

L'azione, attraverso l'intervento *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”* attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
111402	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	07-Investimenti per migliorare la tracciabilità 10-Servizi di consulenza 12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione 14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano 18-Sviluppo dell'Innovazione di marketing 19-Sviluppo dell'innovazione di processo 20- Sviluppo dell'innovazione di prodotto 21-Studi e ricerche 47-Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware) 48-Investimenti in tecnologie dell'informazione (software) 56-Progetti pilota 66-Altre operazioni (economico)

4 SCHEDA DI INTERVENTO

111402- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori regionali costieri su cui insistono flotte pescherecce, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1:

“Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del FEAMPA 21-27 si attuerà attraverso investimenti per:

- fornire maggiore valore alle produzioni, migliorare trasparenza, tracciabilità anche facendo ricorso a sistemi IT e di codici a barre e *scanner* e *marketing* di produzioni, ad es. prima lavorazione a bordo del pescato, commercializzazione B2B e transazioni elettroniche da bordo per mitigare i costi di intermediazione e ridurre la *supply chain*;
- sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati e progetti pilota;
- favorire la diversificazione di attività d'impresa da realizzare nel settore turistico (es. trasporto nautico, ricettività, gastronomia, pescaturismo, ittiturismo, servizi alla ricerca);
- migliorare le competenze in gestione sostenibile del prelievo e gestione delle imprese anche con tirocini a bordo.

Gli investimenti sopra descritti si riferiscono sia alla pesca in mare, che nelle acque interne.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca a partire da bordo fino alla vendita del prodotto. L'operazione sostiene investimenti per dotare anche le imbarcazioni di sistemi di tracciabilità della propria produzione mediante l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

10- Servizi di consulenza

Nell'ambito di questa operazione il FEAMPA sosterrà investimenti che dovranno:

- a) migliorare le prestazioni complessive e la competitività delle imprese nonché promuovere la pesca sostenibile;

- b) essere accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti; e
- c) consistere in uno dei seguenti servizi:
 - i. studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/1139.
 - ii. prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini;
 - iii. prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui alla lettera c) sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che prestano consulenza economica provvisti delle competenze richieste ai sensi del diritto nazionale. A titolo esemplificativo, sono riconosciuti dallo Stato membro professionisti iscritti agli albi professionali, ai tribunali, ovvero Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, ecc..

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà l'erogazione di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica mediante il sostegno per:

- 1) la creazione di servizi di consulenza;
- 2) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

Il sostegno di cui al comma 1) è concesso sotto forma di servizio sovvenzionato a titolarità esclusivamente ad organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per istituire i servizi di consulenza aziendale.

L'acquisto dei servizi di consulenza di cui al comma 2) è concesso sotto forma di sovvenzione diretta a imprese di pesca. Tali servizi sono forniti da organismi scientifici e tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza provviste delle competenze richieste.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

Nel caso di acquisto di servizi di consulenza di importo inferiore o uguale a 4.000 euro, si potrà anche utilizzare una procedura a sportello per la selezione delle istanze, prevedendo comunque un punteggio minimo di accesso all'aiuto.

12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, con l'attivazione di questa operazione si intende ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese della pesca favorendo la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo, il potenziamento e/o l'adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca, ma che non riguardano la pesca professionale e la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo tra le attività ammesse a contributo sono compresi investimenti a bordo finalizzati al turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Per l'accesso all'operazione occorre che il pescatore ovvero l'impresa di pesca:

- presenti un piano aziendale per lo sviluppo di nuove attività;
- sia in possesso di adeguate competenze.

L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale degli investimenti afferenti questa specifica operazione né l'importo massimo di 75.000 euro per ciascun pescatore ovvero impresa beneficiaria. Per importi dell'aiuto superiore a 75.000 euro si veda il capitolo 4.4.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano

Investire nel capitale umano è vitale per accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca, attraverso percorsi di qualificazione professionale, l'apprendimento permanente e la creazione di reti nel settore della pesca che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi dell'azione.

Al fine di ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre, inoltre, prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Con l'attivazione di questa operazione si sosterranno le seguenti tipologie di investimenti:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altri portatori di interessi.

Il sostegno può essere altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi dei pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività di pesca o svolgano compiti identici o complementari, quali ad esempio la vendita diretta del prodotto, la riparazione delle attrezzature di pesca, la pulizia dell'imbarcazione, la preparazione delle esche, ecc.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

18-Sviluppo dell'Innovazione di marketing

L'innovazione di marketing nel settore è incentrata su iniziative innovative volte all'analisi ed alla comprensione del settore della pesca, nonché allo sviluppo di strategie commerciali finalizzate a migliorare la competitività delle imprese. In particolare l'innovazione di marketing si focalizza sulla realizzazione di investimenti volti a migliorare le interazioni del mercato con le imprese al fine di ottimizzare le strategie commerciali e promozionali di queste ultime per raggiungere gli obiettivi aziendali fissati.

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Nel caso in cui l'operazione è attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

19-Sviluppo dell'Innovazione di processo

L'innovazione di processo nel settore della pesca è incentrata su iniziative innovative per migliorare i processi produttivi delle imprese. E' incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese della pesca al fine di far sviluppare nuove tecnologie di ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad alimentazione elettrica), di riduzione dell'inquinamento da plastica, di biotecnologie in economia blu, di sviluppare prestazioni ecosistemiche per mitigare la produzione di gas serra e sequestro di CO₂, di sviluppare nuovi processi per l'utilizzo di catture accessorie, nonché predisporre o rinnovare i sistemi organizzativi delle imprese. I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Nel caso in cui l'operazione è attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

20-Sviluppo dell'innovazione di prodotto

L'innovazione di prodotto nel settore della pesca è incentrata su iniziative innovative per migliorare e fornire valore aggiunto in termini di servizi alla produzione proveniente dagli sbarchi locali. In particolare l'operazione finanzia la possibilità di diversificazione dei prodotti commercializzati, anche provenienti da specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143.

In tale contesto, si favoriranno anche iniziative pilota per l'utilizzo di queste specie; inoltre l'operazione sostiene lo sviluppo di innovazione nel packaging, nel prolungamento della *shelf-life* della produzione ed altri miglioramenti tali da migliorare la qualità del prodotto, nonché fornire valore alla produzione attraverso servizi aggiunti al prodotto.

I servizi sovvenzionati finanziati dagli aiuti sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Gli aiuti sono erogati direttamente all'Organismo di ricerca.

Al paragrafo 4.20 si riportano maggiori dettagli attuativi.

21-Studi e ricerche

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad attività di studio e ricerca di base e sul campo, redazione di documenti di consultazione per i portatori di interesse finalizzate ad incrementare la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore, nonché alla condivisione di best practice innovative.

47- Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza.

48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza.

56-Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati:

- alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala, sia per migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività di pesca, che per potenziare la competitività delle imprese anche attraverso lo sviluppo di iniziative riguardanti la valorizzazione della produzione, il miglioramento della tracciabilità, l'economia circolare, la commercializzazione della produzione soggetta ad obbligo di sbarco¹ ovvero l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143. In tale contesto si favoriranno anche iniziative pilota per l'utilizzo di queste specie.

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Nel caso in cui l'operazione sia attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

66-Altre operazioni (economico)

L'operazione è finalizzata a migliorare le *performance* aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese della pesca di effettuare investimenti:

1. per migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;
2. che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; o
3. per gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

Gli investimenti di cui al punto 3 sono concessi ai proprietari delle imbarcazioni da pesca, ovvero all'impresa armatrice dell'imbarcazione da pesca, che hanno svolto un'attività in mare per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che “*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE*”. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato, pur tuttavia alcune operazioni attivabili potrebbero ricadere nel regime degli Aiuti di Stato. In particolare per l'operazione:

- “*12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione*”, i pagamenti dovranno riguardare lo sviluppo di attività complementari al settore della pesca, e rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE come disposto dal citato articolo 10, paragrafo 2 e soddisfare quanto previsto al capitolo 4.3 operazione 12 in merito al massimale previsto. Nel caso ciò non avvenisse i finanziamenti sono soggetti alle norme sugli Aiuti di Stato e dovranno necessariamente essere inquadrati nell'ambito del:

- Reg. (UE) 2023/2831 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".*

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Imprese della pesca, compresa la pesca nelle acque interne;
- Pescatori, compresa la pesca nelle acque interne;
- Coniugi di pescatori autonomi, compresa la pesca nelle acque interne;
- Proprietari di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne;
- Armatori di imbarcazione da pesca, compresa la pesca nelle acque interne;
- Organismi scientifici o tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017;
- Enti di formazione privati accreditati dallo Stato o dagli OO.II.;
- Organizzazioni sindacali di settore;
- Organizzazioni che promuovono le pari opportunità (intese come organizzazioni che promuovono la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Consigli consultivi, di cui agli art. 43-45 del Reg. (UE) n. 1380/2013 e Reg. Delegato (UE) n. 2015/242 della Commissione del 9 ottobre 2014 e s.m.i..

Tra i soggetti ammissibili non sono contemplati quelli che praticano attività di piccola pesca costiera e le operazioni attivate non possono essere connesse alla piccola pesca costiera.

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'**Autorità di Gestione** che dagli **Organismi Intermedi**. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in *house* e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità ovvero a Regia dall'Autorità di Gestione ovvero dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità

OPERAZIONI A TITOLARITA'
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27

Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di pesca, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice: 07,10 (comma 2),12,14,47,48, e 66
Pescatori, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 10 (comma 2),12,14,47,48
Coniugi o conviventi di pescatori autonomi, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 14
Proprietari ed Armatori di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 7, 10 (comma 2), 47, 48 e 66 comma 3
Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per le operazioni di codice 18,19,20,21 e 56
Le operazioni potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese di pesca (compresa la pesca nelle acque interne), Organizzazioni sindacali di settore e Organizzazioni che promuovono le pari opportunità (intese come organizzazioni che promuovono la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 per le operazioni di codice 14,18,19,20,21 e 56
Le operazioni di codice 18,19,20,21 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche

Enti di formazione privati accreditati dallo Stato o dagli OO.II. per l'operazione di codice 14
Organizzazioni sindacali di settore per le operazioni di codice 14,21 e 56
Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità, (intese come organizzazioni che promuovono la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le operazioni di codice 14,21 e 56
Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Consigli consultivi, di cui agli art. 43-45 del Reg. (UE) n. 1380/2013 e Reg. Delegato (UE) n. 2015/242 della Commissione del 9 ottobre 2014 e s.m.i. per l'operazione di codice 14,21 e 56
Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
Nel caso in cui i bandi/avvisi siano pubblicati dagli OO.II., il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione che ha emanato il bando, fatta eccezione per i bandi afferenti attività immateriali per le quali si può derogare da questa prescrizione. Resta nella facoltà degli OO.II. disciplinare più puntualmente tale aspetto.
L'operazione di diversificazione aziendale deve essere complementare e correlata all'attività principale dell'impresa di pesca ovvero del pescatore, solo per l'operazione di codice 12
Per investimenti a bordo di imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 5: Modalità attuative dell'intervento

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
07	Investimenti per migliorare la tracciabilità	NO	SI
10	Servizi di consulenza	SI	SI
12	Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione	NO	SI
14	Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano	SI	SI
18	Sviluppo dell'Innovazione di marketing	SI	SI
19	Sviluppo dell'Innovazione di processo	SI	SI
20	Sviluppo dell'Innovazione di prodotto	SI	SI
21	Studi e ricerche	SI	SI
47	Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)	SI	SI
48	Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)	SI	SI
56	Progetti pilota	SI	SI
66	Altre operazioni (economico)	NO	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima ed indicativa richiesta per l'accesso al bando:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni etc), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- documenti di bordo in corso di validità nel caso di investimenti su imbarcazioni da pesca sia in mare che nelle acque interne;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc..

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per lavori;
- c) Spese per beni e servizi;
- d) Acquisto di terreni;
- e) Acquisto di edifici;
- f) Locazione finanziaria;
- g) Ammortamento;
- h) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- i) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di pesca;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;²
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero;
- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese per servizi di noleggio di imbarcazioni, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

² Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per le operazioni 07,10,14,18,19,20,56 e 66, sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Per quanto riguarda l'acquisto di edifici, i costi relativi agli edifici, per le operazioni 07,10,14,18,19, e 56, sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli edifici non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2017.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario, ad eccezione dell'operazione di codice 12 ove è previsto un contributo pubblico massimo di 75.000 euro per beneficiario. Tale limite è elevabile ad euro 300.000 euro qualora ricadano le condizioni di cui al Reg. (UE) 2023/2831 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"*.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.
2. In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella 6 di seguito riportate.

Tabella 6: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: -operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;	75
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19	75
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
16	Strumenti finanziari	100
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 2, 3, 8, 14, 16, 18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari contribuiscono a superare le debolezze economiche e di *networking*, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore. Gli SF devono facilitare maggiormente gli investimenti che rientrano nella tassonomia europea. Si potranno adottare SF che favoriscono l'accesso al credito tramite specifiche garanzie per i giovani che vogliono intraprendere nuove imprese e/o interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 7, 12, 47, 48 e 66.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Tabella 7: Titolarità-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A TITOLARITA'				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/Nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'intervento prevede iniziative a favore dei pescatori che hanno lavorato a bordo di pescherecci per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
TOTALE			100	

Tabella 8: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, ecc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139	R8=180 C=0 R8=730 C=1		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ C=PD/0,5*PT PD>50% C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\%$ C=PG/PT PG>50% C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ³ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento		
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso la decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1		
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo e/o di prodotto(O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1		
SO8	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della pesca (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO10	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O10)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO11	L'iniziativa prevede investimenti per limitare l'uso di contenitori plastici non riciclabili a bordo delle imbarcazioni da pesca(O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		

³ Di cui all'art.15, Reg. 1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO12	Esistenza di un <i>business plan</i> o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto (O12)	O12=NO C=0 O12=SI C=1		
SO13	L'iniziativa prevede investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati (O13)	O13=NO C=0 O13=SI C=1		
SO14	L'operazione prevede investimenti volti all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO15	L'iniziativa prevede investimento per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati e a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	12
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	10
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco (O2)	8
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	5
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso la decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	5

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14.

Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione Titolarità

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q10	L'intervento prevede iniziative a favore dei pescatori che hanno lavorato a bordo di pescherecci per	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attivare iniziative a favore di pescatori che hanno lavorato a bordo di pescherecci per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139	anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg.(UE) 2021/1139, altrimenti il valore del coefficiente è pari a 0.
--	---	---

Tabella 11: Nota metodologica ai criteri di selezione Regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero a minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1 < R5 \leq 2$; $C=0,50$ $2 < R5 \leq 3$; $C=0,75$ $3 < R5 \leq 4$; $C=1$ $R5 > 4$

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese della pesca-istituti di ricerca (R6)	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese della pesca, che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139	Il criterio mira a favorire i pescatori imbarcati su imbarcazioni oggetto di arresto definitivo. Maggiore è il numero di giorni di lavoro svolti a bordo nel periodo di due anni precedenti l'istanza a valere sull'art.20 del Reg.(UE) 2021/1139 presentata dal proprietario, maggiore sarà il valore del coefficiente C. La metodologia può essere a gradini ovvero come retta passante per due punti.
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q8	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMP ITALIA 2021/2027

	ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q9	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare complessivamente n.12 operazioni: 7,10, 12, 14, 18, 19, 20,21,47, 48,56 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate A(1,0) e B(12,1) dove in ascissa è riportato il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C per un dato numero di operazioni attivate nel progetto. Esempio Nop (numero di operazioni attivate) per $1 \leq Nop \leq 12$ $C = (Nop - 1) / 11$
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 07 sul totale dell'investimento del progetto
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati all'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143, altrimenti il valore del coefficiente C è nullo
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso la decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra), sul costo totale del progetto
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 12, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo e/o di prodotto	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti a valere sull'operazione di codice 18 e/o 19 e/o 20, altrimenti il coefficiente assume valore 0

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO8	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 66 sul totale dell'investimento del progetto. Per la valorizzazione del pescato si intendono tutti quegli investimenti di cui all'art.28, par.1, lettere a) e b) del Reg. (UE) 2022/2473
SO10	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente all'operazione di codice 14 sul totale dell'investimento del progetto
SO11	L'iniziativa prevede investimenti per limitare l'uso di contenitori per lo stoccaggio del prodotto non riutilizzabili a bordo delle imbarcazioni da pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista per limitare l'uso di contenitori per lo stoccaggio del prodotto non riutilizzabili sul totale dell'investimento del progetto
SO12	Esistenza di un <i>business plan</i> o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà avere approvato ovvero prevedere l'approvazione da parte dell'organo decisionale del richiedente, entro l'avvio delle attività progettuali, di un <i>business plan</i> o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO13	L'iniziativa prevede investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà avere approvato ovvero prevedere investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO14	L'operazione prevede investimenti volti all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista per l'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture sul totale dell'investimento del progetto
SO15	L'iniziativa prevede investimento per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati e a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati e a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca sul totale dell'investimento del progetto

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Tabella 12: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
07,12,18,19,20, 66	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità
18,19,20	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
10,21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

Tabella 13 indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
14	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
47,48,56	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari, ecc.. In questo caso, per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al capitolo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 14 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	221502	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni per il charter nautico o trasporto passeggeri, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine, devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;

- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Operazioni attivabili

Per l'operazione di codice 10 "Servizi di consulenza" gli aiuti sono concessi esclusivamente a pescatori ed imprese della pesca. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta:

- nel caso del servizio sovvenzionato il soggetto attuatore seleziona gli organismi scientifici o tecnici, nonché entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza alle imprese di pesca comprese le acque interne. Il soggetto attuatore pagherà il servizio reso sulla base delle prestazioni effettivamente fornite ai richiedenti ed al prezzo di mercato;
- nel caso della sovvenzione diretta, il soggetto attuatore selezionerà i richiedenti il servizio di consulenza, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza.

Per l'operazione di codice 12, si chiarisce che per il bilancio del Piano aziendale è da intendere l'importo del piano degli investimenti legati all'operazione stessa.

Nel caso di potenziamento o adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca già avviate dal richiedente, dovrà essere presentato un piano di *follow up* del nuovo investimento realizzato.

Per le operazioni di codice 14 "Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano", nel caso della sovvenzione diretta, il soggetto attuatore selezionerà i richiedenti il servizio di formazione, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da entità che erogano servizi di formazione provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di formazione e/o di diffusione della conoscenza.

Gli aiuti concessi mediante le operazioni di codice 18,19 e 20 devono essere destinati a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, e potranno riguardare costi connessi a:

- a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese che, in particolare, riducano l'impatto sull'ambiente, favoriscono un uso sostenibile delle risorse o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
- b) sviluppare o introdurre sul mercato prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

Criteri di ammissibilità

Tabella 4: Nei casi in cui sia prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Modalità attuative dell'intervento

I soggetti attuatori, nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione dell'intervento (Titolarità o Regia) dovranno adottare procedure singole e distinte per le due modalità di gestione, non è possibile prevedere l'attivazione contemporanea di operazioni ricadenti nelle due colonne della tabella 5 (TITOLARITA' – REGIA). Ciascun avviso o procedura potrà contenere più operazioni attivabili ma afferenti esclusivamente ad un'unica modalità di gestione dell'intervento.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9, 4.10 fanno riferimento al DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto, ad eccezione dei raggruppamenti ove si può anche presentare il

caso di tassi di contribuzione pubblica differenti per tipologia di soggetto aderente all'iniziativa quali ad esempio un partenariato pubblico-privato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 12 e 13, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.